

## **AVVISO UNICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI:**

- A) ACCESSO AL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ EX ART. 23 ACN 2025 (DGR N. 226 DEL 23/02/2026) – ANNI 2025 E 2026**
- B) CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FARMACIE RURALI (ART. 21, C. 2, L.R. N. 2/2016 E DGR N. 533/2026) – ANNO 2026**
- C) CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI DISPENSARI FARMACEUTICI PERMANENTI DISAGIATI (DGR N. 533/2026) – ANNO 2026**

### **Finalità**

La Regione Emilia-Romagna concede alle farmacie due tipologie di contributi:

- i contributi-quota parte del fondo regionale di solidarietà;
- i contributi a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari disagiati.

Al Fondo Regionale di Solidarietà possono accedere le farmacie pubbliche e private convenzionate, sia rurali che urbane, presenti nel territorio regionale aventi un fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000, ovvero fino a euro 299.999, maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con criteri e modalità individuati con delibera di Giunta regionale n. 226 del 23/02/2026.

I contributi a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari disagiati sono finalizzati a garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica e possono accedervi:

- le farmacie rurali aventi basso fatturato, al fine di agevolarne la permanenza al servizio di zone caratterizzate da scarsa redditività;
- i dispensari farmaceutici permanenti ubicati nelle zone prive di farmacie e distanti da farmacie facilmente raggiungibili, dove è meno vantaggioso tenere aperto un dispensario farmaceutico.

I criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali della regione Emilia-Romagna sono individuati con delibera di Giunta regionale n. 533 del 13 aprile 2026.

Le due tipologie di contributi sono gestite in modo coordinato sia per quanto riguarda la procedura volta alla concessione dei contributi stessi sia per quanto riguarda la quantificazione dei contributi, in caso di accesso ad entrambi i fondi.

### **Chi può presentare domanda**

#### **A) Fondo Regionale di solidarietà**

Nel 2026 sono erogate le annualità del Fondo Regionale di Solidarietà 2025 e 2026.

Per entrambe le annualità possono accedere al Fondo Regionale di solidarietà coloro che risultano titolari della farmacia al momento della presentazione della domanda.

#### **Anno 2025**

Possono accedere al Fondo Regionale di solidarietà le farmacie sia rurali che urbane che nel corso dell'anno 2024 hanno registrato un volume d'affari ai fini IVA fino a euro 299.999.

Il volume d'affari ai fini IVA è quello riportato nel rigo VE50 della dichiarazione IVA 2025 per l'anno d'imposta 2024, presentata all'Agenzia delle Entrate.

Non possono accedere al Fondo Regionale di solidarietà coloro che hanno acquisito la titolarità della farmacia nell'anno 2025 o nell'anno 2026.

## Anno 2026

Possono accedere al Fondo Regionale di solidarietà le farmacie sia rurali che urbane che nel corso dell'anno 2025 hanno registrato un volume d'affari ai fini IVA fino a euro 299.999.

Il volume d'affari ai fini IVA è quello riportato nel rigo VE50 della dichiarazione IVA 2026 per l'anno d'imposta 2025, presentata all'Agenzia delle Entrate.

Non possono accedere alla concessione del contributo coloro che hanno acquisito la titolarità della farmacia nell'anno 2026.

### **B) Contributi regionali a sostegno delle farmacie rurali**

Possono accedere al contributo le farmacie rurali che nel corso dell'anno 2025 hanno registrato un volume d'affari ai fini IVA inferiore o uguale a euro 400.000.

Il volume d'affari ai fini IVA è quello riportato nel rigo VE50 della dichiarazione IVA 2026 per l'anno d'imposta 2025, presentata all'Agenzia delle Entrate.

Non possono accedere alla concessione del contributo coloro che hanno acquisito la titolarità della farmacia nell'anno 2026.

### **C) Contributi regionali a sostegno dei Dispensari farmaceutici**

Possono accedere al contributo le farmacie urbane o rurali che gestiscono dispensari farmaceutici:

- ubicati all'interno del territorio regionale, anche se gestiti da farmacia di altra regione;
- ubicati ad una distanza maggiore o uguale a 5 km rispetto alla farmacia più vicina;
- ubicati in località con popolazione uguale od inferiore a 1.000 abitanti (dato di fonte comunale al 1° gennaio dell'anno di riferimento della concessione del contributo);
- aventi un orario minimo di apertura inferiore a 36 ore settimanali;
- aperti e gestiti dal medesimo titolare di farmacia dal momento della presentazione della domanda di concessione del contributo fino al momento della concessione del contributo stesso.

Nel caso in cui una stessa farmacia gestisca più dispensari farmaceutici permanenti, la stessa può ottenere un contributo per ciascun dispensario.

È consentito il cumulo del contributo a sostegno delle farmacie rurali concesso ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016 con il contributo a sostegno dei dispensari farmaceutici permanenti e con il contributo concesso dal Fondo Regionale di solidarietà.

## **Modalità di presentazione della domanda unica**

La domanda deve essere presentata all'Azienda USL di riferimento entro lunedì **1 giugno 2026**.

La domanda deve essere redatta utilizzando il relativo modulo di domanda unica scaricabile dal sito <https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/contributi-regionali-farmacie-dispensari>

Le domande di contributo relative alla medesima farmacia e al/i dispensario/i gestito/i dalla stessa farmacia sono presentate utilizzando un unico modulo di domanda, se farmacia e dispensario/i sono ubicati nell'ambito della stessa Azienda USL.

In caso di dispensario gestito da farmacia di altro ambito aziendale che richieda anche il contributo per farmacie rurali o l'accesso al Fondo Regionale di solidarietà, dovranno essere utilizzati moduli distinti (per i dispensari farmaceutici l'Azienda USL di riferimento è quella competente per il territorio in cui è ubicato il dispensario farmaceutico).

Se un medesimo titolare/gestore vuole presentare domanda per diverse farmacie, dovrà utilizzare altrettanti moduli, in quanto le dichiarazioni contenute nel modulo di domanda fanno riferimento ad una sola farmacia.

Nel medesimo modulo unico la farmacia rurale con fatturato complessivo ai fini IVA fino a euro 299.999 può presentare anche la domanda di accesso al Fondo Regionale di solidarietà (ex art. 23 ACN farmacie e DGR n. 226 del 23/02/2026) per l'anno 2026.

La domanda di accesso al Fondo Regionale di Solidarietà anno 2025 deve essere redatta utilizzando il relativo modulo scaricabile dal sito <https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/contributi-regionali-farmacie-dispensari>

Per le farmacie pubbliche il richiedente e quindi il sottoscrittore del modulo di domanda è il soggetto gestore dell'esercizio farmaceutico (**non** il Sindaco pro tempore del Comune titolare, a meno che la farmacia non sia gestita dal Comune in forma diretta).

Per le società titolari di farmacia il richiedente e quindi il sottoscrittore del modulo di domanda è il legale rappresentante della società.

Per la società costituita dai co-titolari (sede vinta da concorso straordinario e farmacia ancora in regime di co-titolarità) ai fini della gestione della farmacia, il sottoscrittore del modulo di domanda è il legale rappresentante della società.

Il modulo di domanda compilato in tutte le sue parti e completo dei relativi allegati, in formato PDF, deve essere trasmesso **esclusivamente mediante posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo PEC dell'Azienda USL di riferimento di seguito indicato:

| Azienda USL                                                                     | Indirizzo PEC                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azienda USL di Piacenza                                                         | <a href="mailto:contatinfo@pec.ausl.pc.it">contatinfo@pec.ausl.pc.it</a>                                         |
| Azienda USL di Parma                                                            | <a href="mailto:farmaceutica_territoriale@pec.ausl.pr.it">farmaceutica_territoriale@pec.ausl.pr.it</a>           |
| Azienda USL di Reggio Emilia                                                    | <a href="mailto:farmaceutico@pec.ausl.re.it">farmaceutico@pec.ausl.re.it</a>                                     |
| Azienda USL di Modena                                                           | <a href="mailto:auslmo@pec.ausl.mo.it">auslmo@pec.ausl.mo.it</a>                                                 |
| Azienda USL di Bologna                                                          | <a href="mailto:farmaceutica.territoriale@pec.ausl.bologna.it">farmaceutica.territoriale@pec.ausl.bologna.it</a> |
| Azienda USL di Imola                                                            | <a href="mailto:dir.farmaceutica@pec.ausl.imola.bo.it">dir.farmaceutica@pec.ausl.imola.bo.it</a>                 |
| Azienda USL di Ferrara                                                          | <a href="mailto:farmaceutica.convenzionata@pec.ausl.fe.it">farmaceutica.convenzionata@pec.ausl.fe.it</a>         |
| Azienda USL della Romagna<br>(per gli ambiti di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini) | <a href="mailto:azienda@pec.auslromagna.it">azienda@pec.auslromagna.it</a>                                       |

Alla domanda deve essere obbligatoriamente **allegata** copia di un documento di identità o riconoscimento valido del sottoscrittore (non necessaria nel caso in cui la domanda sia sottoscritta con firma digitale certificata).

Le domande spedite oltre il termine indicato o trasmesse con modalità diverse da quella indicata o non complete della copia di un documento di identità o riconoscimento valido del sottoscrittore (non necessaria nel caso in cui il sottoscrittore della domanda apponga la firma digitale certificata) sono dichiarate irricevibili.

### **Assolvimento dell'imposta di bollo**

La domanda dovrà essere in regola con le norme sull'imposta di bollo. I soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

## Natura del contributo e disposizione di cumulo

I contributi costituiscono aiuti di Stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 “de minimis” e possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento.

Ai fini della determinazione del contributo e dei limiti di cui all’articolo 3 comma 2 del medesimo regolamento, si tiene conto della definizione di impresa unica di cui all’articolo 2 comma 2<sup>1</sup>

## Concessione del contributo

Il responsabile del Settore regionale competente, sulla base delle istruttorie compiute dalle Aziende USL, procede alla concessione dei contributi in attuazione di quanto previsto dalle DGR 226 del 23/02/2026 (cfr. in particolare Allegato 2) e dalla DGR n. 533 del 13 aprile 2026 (cfr. in particolare Allegato 1).

## Erogazione del contributo

I contributi concessi vengono successivamente erogati agli aventi diritto dalle Aziende USL competenti per territorio.

A) Fondo Regionale di solidarietà

B) Farmacie rurali

É possibile ottenere la liquidazione del contributo a condizione, verificata dell’AUSL competente per territorio, che la titolarità/gestione della farmacia sia mantenuta sino al momento dell’adozione del provvedimento di concessione.

C) Dispensari farmaceutici

É possibile ottenere la liquidazione del contributo a condizione, verificata dell’AUSL competente per territorio, che il dispensario sia effettivamente aperto al momento dell’approvazione dell’atto di concessione del contributo da parte della Regione e gestito dal medesimo titolare/gestore che ha presentato domanda.

## Controlli

In qualsiasi momento, precedente o successivo all’assegnazione del contributo, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare/gestore decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e, nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l’Azienda USL procede al recupero di quanto erogato.

---

<sup>1</sup> Si definiscono «impresa unica», ai fini del regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

### **Pubblicazione dei dati ai sensi del D.LGS. n. 33/2013**

Gli elementi distintivi dei beneficiari sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in coerenza a quanto previsto dal PIAO 2026-2028, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 30/01/2026.

### **Informazioni**

Responsabile del procedimento è Elisa Sangiorgi.

Eventuali informazioni inerenti la presentazione della domanda possono essere reperite presso il Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL di riferimento.

### **Allegati al presente avviso**

- **Modulo di domanda 2025** di accesso al Fondo Regionale di Solidarietà
- **Modulo di domanda unica 2026** di accesso al Fondo Regionale di Solidarietà, di contributo a sostegno delle farmacie rurali e di contributo a sostegno dei dispensari farmaceutici disagiati
- Informativa **privacy**